



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 29

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

144<sup>a</sup> seduta: martedì 3 marzo 2020

Presidenza del presidente PITTONI

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

*(57) Simona Flavia MALPEZZI e PEROSINO. – Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali*

*(1375) PITTONI ed altri. – Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 6
LANIÈCE (Aut (SVP-PATT, UV)), relatore . .	3
SAPONARA (L-SP-PSd'Az) . . . . .	5

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

*(57) Simona Flavia MALPEZZI e PEROSINO. – Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali*

*(1375) PITTONI ed altri. – Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 57 e 1357.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lanièce.

LANIÈCE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la Commissione avvia la discussione congiunta del disegno di legge n. 57, a prima firma della senatrice Malpezzi, e del disegno di legge n. 1357, a prima firma del senatore Pittoni, che disciplinano la professione di geometra.

Preliminarmente si segnala che la disciplina europea sulla professione di geometra rientra nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, che ha definito le norme in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra Paesi dell'Unione europea, i Paesi SEE non appartenenti all'Unione europea e la Svizzera. La direttiva della Comunità europea è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 2006.

La direttiva richiamata è stata successivamente modificata dalla direttiva 2013/55/UE applicabile nei Paesi dell'Unione europea dal 15 gennaio 2016, che prevede la creazione di una tessera professionale europea che consentirà ai cittadini interessati di ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche in modo più semplice e rapido, attraverso una procedura elettronica standardizzata.

La Commissione europea ha intanto predisposto un *database* delle professioni regolarmente coperte dalla direttiva 2005/36/CE. Una professione è regolamentata se richiede il possesso di un diploma specifico, il superamento di esami particolari o l'iscrizione a un ordine professionale prima di poterla esercitare.

Per quanto riguarda la professione di geometra, nel 2014 è stato tenuto l'aggiornamento della scheda pertinente dall'interno del *database* delle professioni regolamentate dall'Unione europea. Tale aggiornamento è stato richiesto dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati.

I disegni di legge nn 57 e 1375 si compongono entrambi di sei articoli pressoché identici. L'articolo 1 esplicita le finalità del testo, volto ad adeguare la formazione iniziale e le procedure per l'accesso alla libera professione di geometra, sulla base del parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea nel 2020» e della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita dal decreto-legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti di accesso alla professione di geometra, per il quale occorre uno specifico corso di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio professionale della durata di sei mesi, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

A un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è demandato il compito di stabilire denominazione, classi di appartenenza, obiettivi formativi e ordinamento didattico del nuovo corso di laurea. Seguono ulteriori disposizioni relative al numero dei crediti formativi universitari riservati a ciascuna attività formativa, alle modalità di svolgimento dell'esame finale per il conseguimento della laurea che ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra, nonché ai requisiti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea.

L'articolo 3 disciplina l'esercizio della libera professione di geometra riservata agli iscritti nel corrispondente albo professionale. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono i seguenti: essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità di trattamento; godere del pieno esercizio dei diritti civili; avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta; essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 2, comma 1, del provvedimento stesso.

L'articolo 4 rinvia a un regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le integrazioni al regolamento per la professione di geometra

di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, determinano le competenze professionali dei geometri laureati.

L'articolo 5 prevede le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina.

L'articolo 6 di entrambi i disegni di legge detta disposizioni transitorie e finali. Fino a una determinata data (che il disegno di legge n. 57 individua nel 31 dicembre 2024, mentre il disegno di legge n. 1375 nel 31 dicembre 2026) si consente l'accesso alla professione di geometra anche sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Inoltre, a quella stessa data conservano efficacia i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi fino all'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo (dunque, rispettivamente, nel 2025 e 2027) è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, che – come detto – stabilisce che l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante e abilitante ha valore di esame di Stato.

Il titolo di geometra laureato spetta agli iscritti all'albo professionale geometri e geometri laureati che abbiano conseguito una delle lauree previste già richiamate all'articolo 55, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, purché tale laurea sia stata conseguita entro il terzo anno accademico successivo a quello della data di emanazione del decreto ministeriale con cui sono stabiliti denominazione, classi di appartenenza, obiettivi formativi e ordinamento didattico del corso di laurea in questione, ferme restando le loro competenze professionali, come stabilito dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

Si segnala che il disegno di legge n. 1375 prevede anche l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di una cabina di regia per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei corsi di laurea pilota di costruzione e gestione del territorio. Di tale cabina di regia fanno parte, insieme a un rappresentante del Ministero, i coordinatori dei corsi, i direttori dei dipartimenti universitari, gli assessori regionali all'istruzione e al lavoro e il Presidente del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati.

Entrambi i disegni di legge sanciscono che dall'attuazione della nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresento l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali sui disegni di legge in esame, coinvolgendo in particolare i presidenti di diversi ordini professionali (architetti, ingegneri e geometri) e tutti i soggetti coinvolti.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Invito pertanto i Gruppi a far pervenire entro martedì della prossima settimana proposte al riguardo.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,30.*



